

Commissioni riunite
VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati
6a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Testimonianza del Prof. Giampaolo Arachi
Ordinario di Scienza delle finanze, Università del Salento

24 febbraio 2020

1. Introduzione

Le audizioni che mi hanno preceduto hanno fornito un quadro dettagliato sulla struttura del prelievo sui redditi delle persone fisiche nel nostro Paese. Non cercherò quindi di portare ulteriori elementi conoscitivi ma tenterò piuttosto di fornire qualche riflessione sulle possibili direzioni di riforma. In particolare, mi concentrerò sul tema di quale possa essere il modello di riferimento che la riforma potrebbe seguire per riordinare la tassazione diretta e in particolare la base imponibile, le aliquote e le detrazioni dell'Irpef.

Non vi sono dubbi che la tassazione diretta sia oggi particolarmente disorganica e appaia criticabile sia sul piano dell'efficienza che su quello dell'equità. Come è stato sottolineato più volte, gran parte delle criticità sono riconducibili alla sottrazione alla progressività dell'Irpef di significative componenti reddituali attraverso il proliferare di regimi di esenzione, di agevolazione o di tassazione sostitutiva. Un tema prioritario da affrontare in un percorso di riforma è quindi stabilire quali redditi debbano essere ricondotti nell'ambito della progressività e quali invece debbano restarne esclusi. Credo sia opportuno sottolineare come questa questione debba essere affrontata qualsiasi siano le forme e il grado della progressività dell'Irpef. Anche nel caso di una *flat tax* aliquota unica, l'imposta dovrà essere resa progressiva attraverso l'utilizzo di deduzioni o detrazioni.

Penso inoltre che la definizione del perimetro da riservare alla progressività sia cruciale per la sostenibilità del sistema. Il nostro sistema fiscale, come la quasi totalità dei sistemi europei ricostruisce il reddito complessivo del contribuente per somma, dopo aver classificato i diversi redditi in categorie distinte (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi) la cui definizione è spesso basata su modelli di organizzazione della produzione e dei rapporti di lavoro ormai superati. Lo sviluppo dell'economia digitale ha in particolare prodotto una profonda destrutturazione delle attività economiche con la creazione di nuove modalità di lavoro sempre più da incasellare nelle tipologie contrattuali classiche. Sono sempre più sfumate le differenze fra lavoro dipendente e autonomo, fra lavoro autonomo e impresa e fra imprese operanti nell'agricoltura o in altri settori. L'accelerazione nella diffusione dello *smart-working* a seguito dell'epidemia ha probabilmente accelerato questi processi. Rivedere le norme con l'obiettivo di omogenizzare il trattamento fiscale dei redditi indipendente dalla loro fonte, è quindi a mio avviso uno degli obiettivi prioritari che dovrebbe essere assegnato alla riforma. A tal fine è necessario in primo luogo definire un modello di riferimento che consenta di definire quali redditi devono essere eventualmente esclusi dalla progressività. Serve poi un criterio con cui identificare questi redditi che non richieda la loro preventiva inclusione in una particolare tipologia contrattuale.

2. Quale riferimento per delineare il perimetro della progressività?

I modelli per delineare l'ambito della tassazione progressiva dei redditi a livello personale presi come riferimento o proposti per le riforme che si sono succedute dal dopoguerra ad oggi sono sostanzialmente tre: il modello del reddito entrata (*comprehensive*), il modello del reddito consumo e il modello della *dual income tax*. I tre modelli differiscono fra loro per il trattamento del reddito derivante dall'impiego del risparmio: tassato in maniera progressiva nell'ambito del reddito entrata, esente nel modello del consumo, tassato in modo proporzionale nel modello della *dual income tax*.

Sebbene nei sistemi di tassazione adottati in quasi tutti i paesi vi sia sempre stata una commistione di elementi riconducibili ai tre modelli impositivi, a partire dagli anni '90 è possibile osservare una graduale convergenza verso un'accentuazione del sistema duale, in particolare con la graduale sottrazione alla progressività dei redditi delle attività finanziarie.

La progressiva transizione verso una tassazione proporzionale dei redditi delle attività finanziarie è solitamente ricondotta a tre fattori fondamentali: la necessità di contenere le aliquote per prevenire la fuoriuscita dei capitali e l'evasione a seguito della crescente liberalizzazione dei movimenti di capitale; la possibilità di aumentare l'efficienza della riscossione attraverso l'applicazione di ritenute da parte degli intermediari; la difficoltà di contenere gli arbitraggi fiscali a seguito dell'innovazione finanziaria.¹

È possibile che la pressione esercitata da alcuni di questi fattori possa in parte attenuarsi nei prossimi anni. I progressi nel campo del trattamento dei dati potrebbero consentire di adattare le modalità del prelievo sostitutivo da parte degli intermediari per gestire forme più o meno attenuate di progressività, così come un rafforzamento della collaborazione internazionale nell'ambito dello scambio di informazioni potrebbe ridurre la pressione esercitata dalla mobilità dei capitali. Tuttavia, con molta probabilità questi eventuali progressi sul piano tecnologico e della cooperazione internazionale non incideranno in modo significativo sulla possibilità di limitare gli arbitraggi. Un ritorno ad un prelievo progressivo sulle attività finanziarie dovrebbe quindi essere accompagnato da specifiche norme antielusive che, come la passata esperienza italiana e internazionale dimostrano, aumenterebbero la complessità del sistema con costi sia per i contribuenti

¹ Sebbene il modello di tassazione duale abbia caratterizzato il sistema italiano fin dalla riforma fiscale degli anni '70, ha acquistato interesse a livello internazionale a seguito delle riforme realizzate all'inizio degli anni '90 dai paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), tradizionalmente caratterizzati da un'imposizione personale fortemente progressiva e con aliquote massime particolarmente elevate. La coincidenza fra le riforme e la piena liberalizzazione dei movimenti di capitale nell'Unione Europea ha portato spesso ad interpretare la *dual income tax* come uno strumento per ridurre l'aliquota per evitare fughe di capitali in un contesto in cui la tracciabilità dei redditi esteri era limitata. Tuttavia, anche se gli argomenti a favore di un'aliquota ridotta possono aver giocato un ruolo, il passaggio alla tassazione proporzionale è stato uno strumento per aumentare il gettito derivante dai redditi di capitale che prima della riforma era negativo a causa degli arbitraggi fiscali. (Sorensen 1994).

in termini di adempimenti e di incertezza e per l'amministrazione attraverso un aumento del contenzioso².

Per questi motivi, ritengo che la tassazione proporzionale dei redditi delle attività finanziarie, che ha caratterizzato il nostro sistema di tassazione diretta fin dall'introduzione dell'Irpef, sia una scelta che vada confermata.

Sulla base di questa premessa, la razionalizzazione dell'Irpef e delle imposte dirette dovrebbe tendere a realizzare compiutamente un modello di tassazione duale che preveda la tassazione proporzionale dei redditi derivanti dall'impiego del risparmio e la tassazione progressiva di tutti gli altri redditi. Questa prospettiva di individuare un meccanismo per individuare il rendimento del risparmio al di fuori degli impieghi in attività finanziarie, in particolare il risparmio investito nelle imprese e in immobili.

3. La tassazione duale del reddito d'impresa

La realizzazione di un sistema di tassazione duale richiede di distinguere, nell'ambito del valore aggiunto prodotto da un'attività di impresa, il reddito derivante dall'impiego del capitale da quello derivante dall'impiego del lavoro. Questa distinzione è particolarmente problematica in tutti i casi in cui uno stesso contribuente partecipa ad un'attività d'impresa sia attraverso il proprio impegno personale che con il proprio risparmio, come accade di spesso per i lavoratori autonomi e di norma per gli imprenditori individuali e le società a ristretta base azionaria con soci che partecipano alle attività d'impresa. Tradizionalmente in questi casi la categorizzazione dei redditi avviene sulla base della forma giuridica delle transazioni. Ad esempio, nel nostro sistema, qualora un socio sia anche amministratore della società, il compenso come amministratore viene classificato come reddito di lavoro e la quota di partecipazione all'utile come reddito di capitale. Ora è evidente che questa ripartizione del reddito del socio/amministratore fra redditi di lavoro e di capitale può essere alterata dai contribuenti: un maggiore compenso agli amministratori si traduce infatti in un minore utile (Jacob e Michaely, 2017). Gli studi empirici più recenti suggeriscono che questi fenomeni di manipolazione delle forme giuridiche per ridurre il carico fiscale sia pervasiva (Smith et al. 2019).

Per queste tipologie di contribuenti è quindi necessario individuare delle modalità alternative per separare il reddito derivante dall'impegno personale da quello derivante dall'impiego del risparmio che non introducano distorsioni nella classificazione dei redditi.

² La vulnerabilità agli arbitraggi fiscali di qualsiasi sistema di tassazione delle attività finanziarie non proporzionale è stata evidenziata da tempo dalla letteratura economica (Stiglitz 1986, Scholes and Wolfon 1992). L'innovazione finanziaria, ed in particolare lo sviluppo dei derivati (Alworth 1994) ha tuttavia reso questi fenomeni sempre più diffusi e sempre più complesso il tentativo di arginarli attraverso norme *ad-hoc*.

Questa modalità può essere fornita dall'ACE (Allowance for Corporate Equity) un istituto che è stato introdotto nel nostro sistema con l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese e di favorire gli investimenti.

L'ACE consente di ripartire il reddito d'impresa in due componenti: il rendimento ordinario, ottenuto moltiplicando un rendimento nozionale al capitale investito nell'impresa, e il reddito residuale. Nell'ambito di un sistema duale occorre assicurare che il reddito ACE, che rappresenta il rendimento del capitale investito, sia assoggettato ad un'imposizione proporzionale con la stessa aliquota applicata sui rendimenti delle attività finanziarie mentre il reddito residuale (che rappresenterà il reddito riconducibile all'impegno diretto dell'imprenditore o del socio oltre ad eventuali rendite o alla compensazione per il rischio) sia soggetto al prelievo progressivo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario modificare l'attuale tassazione del rendimento ordinario nell'ambito dell'Irpef e coordinare le aliquote Irpef e le aliquote Ires

3.1. L'applicazione dell'ACE nell'ambito dell'Irpef

Per garantire la tassazione proporzionale del reddito di capitale indipendentemente dall'attività economica che lo ha generato è necessario innanzitutto estendere l'applicazione dell'ACE anche ai lavoratori autonomi. In secondo luogo occorre modificare l'attuale modalità di tassazione del reddito ACE prevedendo la sua deducibilità dal reddito d'impresa e l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari a quella applicata sulle attività finanziarie. La Tabella 1 sintetizza le differenze fondamentali fra la tassazione secondo il modello duale appena delineato e il sistema attuale nel caso specifico dei redditi d'impresa.

Per il lavoro autonomo la novità consisterebbe nella possibilità di vedersi riconosciuto lo stesso trattamento fiscale previsto per le imprese individuali con la tassazione proporzionale del reddito derivante all'eventuale impiego del capitale. In prospettiva, l'uniformità delle aliquote potrebbe favorire l'omogeneizzazione delle regole per la determinazione del reddito con un definitivo superamento dell'attuale distinzione fra redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa.

Per le imprese individuali e le società di persone la novità consisterebbe nella modalità di applicazione dell'ACE. Oggi il reddito ACE è dedotto ma concorre alla determinazione dell'aliquota da applicare sul reddito complessivo. Di conseguenza l'aliquota effettiva sul reddito ACE può variare fra un minimo di zero ad un massimo del 20%. Nel modello qui proposto il reddito ACE sarebbe tassato separatamente con un'aliquota pari a quella prevista per le attività finanziarie, semplificando e rendendo più trasparente l'ACE.

La Tabella 2 consente di confrontare le aliquote marginali fra situazione attuale e proposta duale, con riferimento ad un contribuente con reddito complessivo nell'ultimo scaglione Irpef.

3.2. Il coordinamento fra le aliquote personali e societarie

La tassazione del reddito delle società di capitali è già oggi coerente con l'approccio duale. Il rendimento ordinario del capitale investito è dedotto dalla base imponibile Ires. Al momento della distribuzione, al dividendo viene applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle attività finanziarie, il 26%. Di conseguenza, come indicato nella Tabella 2, sul rendimento ordinario del capitale grava esclusivamente l'imposta sostitutiva mentre il reddito residuale sconta una doppia tassazione che si traduce in un'aliquota complessiva del 43,76% che è di poco superiore alla massima aliquota Irpef (il 43%).

Nel sistema attuale quindi il reddito d'impresa che eccede il rendimento ordinario del capitale investito riceve un trattamento differente a seconda della forma giuridica scelta. Il prelievo sull'imprenditore individuale e sul socio di una società di persone dipende dall'aliquota marginale e quindi dal reddito complessivo Irpef. Il socio di una società di capitali si vede sempre applicata un'aliquota più elevata dell'aliquota massima Irpef indipendentemente dal reddito complessivo.

La perfetta equiparazione del prelievo effettivo fra società di persone e società di capitali è difficilmente realizzabile. Per eliminare la doppia tassazione degli utili distribuiti, sarebbe necessario l'utilizzo del meccanismo del credito d'imposta, che com'è noto è stato abbandonato all'inizio del secolo da quasi tutti i paesi europei sia a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea che per i diffusi fenomeni elusivi che alimentava.

Nell'ambito del sistema di doppia tassazione deve comunque esistere un coordinamento fra le aliquote che deve essere prevalentemente indirizzato a ridurre gli incentivi ad alterare le remunerazioni per ridurre il carico fiscale complessivo.

In particolare, nelle società a ristretta base azionaria con soci che partecipano all'attività d'impresa l'aliquota complessiva sugli utili distribuiti non deve essere inferiore a quella applicata sui redditi del socio inseriti nell'imposta personale per evitare che gli individui con redditi elevati possano ridurre il proprio carico fiscale attraverso la riduzione dei compensi e l'aumento degli utili distribuiti. Questo risultato si otterrà quando l'aliquota complessiva sugli utili distribuiti è pari alla massima aliquota dell'Irpef.

I soci il cui reddito non raggiunge l'ultimo scaglione, avrebbero a questo punto l'incentivo a comprimere l'utile d'impresa (che paga un'aliquota complessiva pari a quella massima) aumentando i propri compensi (che saranno gravati da un'aliquota più bassa della massima). Ma questa eventuale distorsione renderebbe il prelievo maggiormente coerente con il modello duale dato che per le società di persone l'utile che eccede il rendimento ACE viene sempre tassato secondo le aliquote del socio.

La Tabella 4 mostra come le aliquote massime dell'imposta personale e quella complessiva sugli utili distribuiti dalle società di capitali siano tendenzialmente vicine nei paesi in cui si verifica la doppia tassazione dei dividendi piena (CL) o attenuata (MCL).

Una volta accettato il vincolo dell'uguaglianza fra la massima aliquota Irpef e l'aliquota complessiva sugli utili distribuiti (che dipende dall'aliquota sulle attività finanziarie e dell'Ires) si tratta di scegliere la combinazione ottimale delle tre aliquote. Nell'esperienza delle dual income tax dei paesi nordici, alle attività finanziarie era solitamente applicata un'aliquota pari a quella del primo scaglione dell'imposta progressiva. Non è tuttavia necessario che sia così. Occorrerà infatti trovare un equilibrio fra diverse esigenze:

- maggiore è la differenza fra l'aliquota dell'imposta societaria domestica e quella prevalente nelle principali economie maggiori sono gli incentivi alla riallocazione dei profitti (*profit shifting*) verso paesi a bassa aliquota nell'ambito dei gruppi multinazionali e maggiore l'incentivo a delocalizzare gli investimenti;
- la letteratura economica suggerisce che l'aliquota sulla remunerazione del risparmio debba essere inferiore a quella applicata sulla remunerazione dell'impegno personale;
- maggiore è l'aliquota sulle attività finanziarie maggiori saranno le distorsioni prodotte dalla tassazione delle plusvalenze alla realizzazione e dall'inflazione;

L'attuale aliquota Ires italiana del 24% è prossima al livello medio dei paesi OCSE. Tuttavia il trend di diminuzione delle aliquote delle imposte societarie ha ripreso vigore negli ultimi anni come illustrato dalla Figura 1. È quindi plausibile ritenere che l'aliquota italiana non potrà aumentare e considerare la possibilità che la pressione internazionale richieda una sua ulteriore diminuzione. La Tabella 3 illustra le diverse combinazioni di aliquote che garantirebbero coerenza al sistema.

Partendo dall'aliquota Ires del 24%, le attuali aliquote del 43% per l'Irpef e del 26% per le attività finanziarie appaiono ragionevoli, con un margine di eventuale riduzione dell'Ires di un punto percentuale. Un ulteriore punto di riduzione dell'Ires richiederebbe un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 27% o una riduzione di un punto dell'aliquota massima Irpef.

4. La tassazione dei redditi degli immobili

La tassazione degli immobili, al di fuori dell'attività d'impresa, solleva problemi particolari. L'immobile può essere contemporaneamente considerato come un bene di consumo durevole e come una forma di impiego del risparmio (Mirrlees et al. 2011). Da questa seconda prospettiva il reddito degli immobili, nell'ambito di un approccio duale, dovrebbe essere suddiviso fra rendimento ordinario del capitale investito, a cui si dovrebbe applicare l'aliquota del 26%, e reddito residuale da ricondurre nell'ambito dell'Irpef, utilizzando lo schema ACE.

Il rendimento del capitale investito sarà pari al rendimento nozionale utilizzato per l'ACE nell'ambito dell'attività di impresa moltiplicato per il costo d'acquisto dell'immobile.

Nel caso delle abitazioni locatate, dovrebbe quindi confluire nel reddito complessivo Irpef, il canone di locazione al netto del reddito ACE. Per gli immobili non locati e le abitazioni principali rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef la differenza fra il reddito figurativo, individuato attraverso la rendita catastale, ed il reddito ACE.

Nell'ambito della tassazione immobiliare un eventuale intervento di riforma non potrebbe tuttavia prescindere da una riorganizzazione complessiva del prelievo e da un'attenta valutazione dei costi di adempimento per i contribuenti e dei costi di gestione per l'Amministrazione.

L'inclusione dei redditi figurativi delle abitazioni non locatate e delle abitazioni principali, dovrebbe essere accompagnata dalla revisione delle rendite catastali, con l'obiettivo prioritario di un loro ribilanciamento. Le attuali rendite si discostano infatti dai valori di mercato in modo non uniforme, con scostamenti differenziati sia nell'ambito di uno stesso comune, in quanto gli immobili delle zone centrali tendono ad avere rendite meno aggiornate di quelli situati nelle periferie, sia a livello territoriale che fra diverse tipologie di contribuenti e di comuni (Dipartimento delle Finanze 2019).

Sul piano della realizzabilità pratica, l'applicazione del modello duale puro per gli immobili solleva una serie di problematiche che potrebbero richiedere l'utilizzo di soluzioni di compromesso.

La prima riguarda il calcolo del rendimento ordinario. In fase di prima applicazione potrebbe essere troppo complesso, e in alcuni casi forse impossibile, individuare il costo di acquisto dell'immobile su cui applicare il rendimento nozionale per determinare il reddito ACE da tassare in modo proporzionale. Successivamente, si porrebbe il problema delle modalità con cui riconoscere le spese eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella determinazione della base su cui calcolare il rendimento ACE.

Qualora non fosse possibile individuare delle soluzioni soddisfacenti, anche in termini di costi di adempimento per i contribuenti, e si dovesse rinunciare quindi alla distinzione fra rendimento ordinario ACE e reddito residuale, occorrerebbe scegliere se tassare l'intero reddito degli immobili, effettivo o figurativo, in modo proporzionale o progressivo.

Una tassazione proporzionale con una cedolare pari al 26% allineerebbe la tassazione degli immobili a quella delle attività finanziarie. È una soluzione che appare ragionevole soprattutto nel caso delle seconde case, in quanto non discriminerebbe fra l'impiego del risparmio sul mercato finanziario o immobiliare.

L'applicazione di un'aliquota proporzionale appare più problematica ai fini della tassazione del reddito figurativo dell'abitazione principale, per la quale è sempre stata riconosciuta la necessità di una tutela per le fasce reddituali più basse. In questo caso la tassazione nell'ambito dell'imposta progressiva consentirebbe di realizzare in modo

organico le finalità equitative tenendo conto della situazione reddituale complessiva e di altre caratteristiche rilevanti del contribuente quali i carichi familiari.³

L'eventuale estensione della tassazione progressiva a tutti gli immobili richiederebbe inoltre un ripensamento complessivo dell'IMU e, di conseguenza, della finanza dei comuni di cui l'IMU rappresenta il principale tributo proprio.

L'attuale finanziamento dei comuni si basa su due componenti principali: i tributi propri, di cui l'IMU è di gran lunga il più rilevante, e il Fondo di solidarietà comunale (FSC) che perequa le risorse fra le Regioni a Statuto Ordinario. Entrambi i pilastri presentano delle rilevanti criticità. Per quanto riguarda l'IMU, con l'esenzione della prima casa si è indebolito il legame fra tassazione e rappresentanza che dovrebbe caratterizzare il prelievo degli enti locali per favorire la responsabilità degli amministratori locali ed evitare incentivi all'esportazione dell'imposta.

Un limite del FSC è invece costituito dalla sua natura di fondo sostanzialmente chiuso e orizzontale. La dimensione del fondo è quasi totalmente determinata dalla capacità fiscale standard che viene redistribuita fra i comuni sulla base della popolazione e dei fabbisogni standard. Queste due caratteristiche complicano la gestione ordinaria del fondo in quanto ogni modifica o aggiornamento della capacità fiscale dei comuni ha un impatto significativo sulla capacità perequativa del fondo, facendo variare l'ammontare delle risorse movimentate. Inoltre all'interno di un fondo orizzontale è molto più complesso gestire il finanziamento dei percorsi di convergenza dei servizi comunali che sono stati avviati con la legge di bilancio per il 2021 e che dovrebbero trovare conferma nel PNRR.

Entrambi i problemi potrebbero trovare soluzione attraverso il recupero dei redditi degli immobili nel reddito complessivo Irpef. Da un lato, il maggiore prelievo reddituale dovrebbe essere accompagnato da un ridimensionamento dell'IMU, ed eventualmente da un suo ridisegno secondo un modello di *service tax*, che consentirebbe di conferire maggiore verticalità al FSC. Dall'altro il legame fra imposte e voto potrebbe essere rafforzato ampliando i margini di autonomia dei comuni sull'Irpef. Occorrerebbe tuttavia evitare che l'autonomia comunale possa esercitarsi sul grado di progressività del tributo determinando differenziazioni territoriali difficilmente giustificabili in termini di equità verticale e orizzontale. Pertanto sarebbe opportuno sostituire l'attuale sistema basato su un'addizionale con una sovrainposta, limitando l'autonomia comunale alla sola facoltà di fissare l'aliquota.

³ Se la revisione della tassazione dei redditi degli immobili fosse accompagnata da una revisione della tassazione delle plusvalenze immobiliari, il risparmio d'imposta derivante dall'ACE potrebbe anche essere riconosciuto ex-post, con un opportuno aggiustamento della plusvalenze da sottoporre a tassazione (Auerbach, 1991)

5. Conclusioni

Ho cercato di illustrare le ragioni per cui, a mio avviso, il riordino della tassazione sui redditi e in particolare dell'Irpef dovrebbero puntare ad un rafforzamento del modello di tassazione duale, attraverso il potenziamento dell'istituto dell'ACE.

Come ho già sottolineato, una volta chiarito il perimetro della progressività, il riordino dell'Irpef dovrebbe passare per una ridefinizione delle categorie reddituali con l'obiettivo di giungere a criteri di determinazione del reddito quanto più possibile uniformi. Occorrerebbe inoltre rivalutare l'effettiva efficacia delle varie forme di erosione della base imponibile che si sono accumulate negli ultimi anni, quali l'esenzione del reddito agrario e dominicale dei terreni, l'aliquota sostitutiva sulle retribuzioni erogate a livello aziendale per premi di risultato, la tassazione sostitutiva del *carried-interest*. Infine andrebbe ripensato il regime forfettario introdotto nel 2019 per i titolari di partita IVA (professionisti e imprenditori individuali) con ricavi fino a 65.000 euro sostituendolo con un regime generalizzato per le attività effettivamente marginali per le quali gli oneri di adempimento dei regimi ordinari sarebbero sproporzionati rispetto al reddito generato.

Bibliografia

- Alworth, Julian S. 1998. «Taxation and Integrated Financial Markets: The Challenges of Derivatives and Other Financial Innovations». *International Tax and Public Finance* 5 (4): 507–34. <https://doi.org/10.1023/A:1008650823569>.
- Auerbach, Alan J. 1991. «Retrospective Capital Gains Taxation». *The American Economic Review* 81 (1): 167–78.
- Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate. 2019. *Gli immobili in Italia*. https://www1.finanze.gov.it/finanze3/immobili/contenuti/immobili_2019.pdf
- Jacob, Martin, e Roni Michaely. 2017. «Taxation and Dividend Policy: The Muting Effect of Agency Issues and Shareholder Conflicts». *The Review of Financial Studies* 30 (9): 3176–3222. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhx041>.
- Matthew Smith, Danny Yagan, Owen Zidar, Eric Zwick, Capitalists in the Twenty-First Century, *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 134, Issue 4, November 2019, Pages 1675–1745, <https://doi.org/10.1093/qje/qjz020>
- Mirrlees, James, Stuart Adam, Tim Besley, Richard Blundell, Stephen Bond, Robert Chote, Malcolm Gammie, Paul Johnson, Gareth Myles, e James M. Poterba. 2011 *Tax by design*, Oxford University Press <https://www.ifs.org.uk/publications/5353>.
- Sørensen, Peter Birch. 1994. «From the Global Income Tax to the Dual Income Tax: Recent Tax Reforms in the Nordic Countries». *International Tax and Public Finance* 1 (1): 57–79. <https://doi.org/10.1007/BF00874089>.

Table e figure

Tabella 1 Reddito d'impresa: confronto fra situazione attuale e modello duale

Categoria di reddito Irpef	Situazione attuale		Modello duale	
	Rendimento ordinario	Reddito residuale	Rendimento ordinario	Reddito residuale
Reddito di lavoro autonomo	Progressiva	Progressiva	Imposta sostitutiva	Progressiva
Reddito di impresa				
- Imprese individuali	Dedotto parzialmente*	Progressiva	Imposta sostitutiva	Progressiva
- Società di persone	Dedotto parzialmente*	Progressiva	Imposta sostitutiva	Progressiva
- Soc. capitali				
Società	Dedotto	Ires	Dedotto	Ires
Socio	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
Complessiva	Imposta sostitutiva	Ires + Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Ires + Imposta sostitutiva

* Attualmente il reddito ACE viene dedotto ma concorre alla determinazione dell'aliquota sul reddito complessivo.

Tabella 2 Aliquote su reddito d'impresa: confronto fra situazione attuale e modello duale – aliquote*

Categoria di reddito Irpef	Situazione attuale		Modello duale	
	Rendimento ordinario	Reddito residuale	Rendimento ordinario	Reddito residuale
Reddito di lavoro autonomo	43%	43%	26%	43%
Reddito di impresa				
- Imprese Individuali	20%	43%	26%	43%
- Società di Persone	20%	43%	26%	43%
- Soc. capitali				
Società	0	24%	0	24%
Socio	26%	26%	26%	26%
Compressiva	26%	43,76%	26%	43,76%

* Si considera sempre un contribuente nell'ultimo scaglione Irpef

Tabella 3 Aliquota massima Irpef coerente con diverse aliquote sulle attività finanziarie e Ires

	Aliquota Ires 24%	Aliquota Ires 23%	Aliquota Ires 22%
Aliquota sulle attività finanziarie			
24%	42,2%	41,5%	40,7%
25%	43,0%	42,3%	41,5%
26%	43,76%	43,0%	42,3%
27%	44,5%	43,8%	43,1%
28%	45,3%	44,6%	43,8%

Tabella 4 Confronto aliquote massime dell'imposta personale e aliquote dell'imposta societaria

Paese	Doppia tassazione (CL) o doppia tassazione attenuata (MCL)	Aliquota massima dell'imposta personale	Aliquota complessiva su utili distribuiti
Austria	CL	55,0	45,6
Belgium	CL	52,9	50,7
Czech Republic	CL	15,0	31,2
Denmark	MCL	55,9	54,8
Germany	CL	47,5	48,4
Greece	MCL	55,0	31,6
Iceland	CL	46,2	37,6
Ireland	CL	48,0	57,1
Israel	CL	50,0	48,4
Italy	CL	43,0	43,8
Lithuania	CL	27,0	27,8
Netherlands	CL	51,8	43,8
Poland	MCL	32,0	34,4
Portugal	MCL	53,0	50,7
Slovak Republic	CL	25,0	26,5
Slovenia	CL	50,0	39,3
Spain	CL	43,5	42,3
Sweden	CL	57,2	45,0
Switzerland	MCL	41,7	37,8
United States	MCL	43,7	47,6

Fonte: OECD Tax database. Anno 2019

Figura 1 Evoluzione delle aliquote delle imposte societarie: Italia e paesi OCSE



